



COMUNE di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Il Sindaco

Prot. n° del

Reg. Ord. n° 55 / 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020**

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Considerato che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 06/06/2017 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e delle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- L'Italia è deferita alla Corte di Giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- Il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento ed i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della



formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

- Il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 13/08/2010 n.155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare ed attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- Studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- La Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n.90 del 18/04/2016 ha approvato il "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*" (PRTRA);

Rilevato che:

- Secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione e di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO – livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO – livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti-

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- Le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e



motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- La Deliberazione di Giunta Regionale del 23/10/2012, n.2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Chiampo, è inserito nella zona "IT 0511 Agglomerato Vicenza";
- Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 26/09/2019 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 06/09/2018;
- il D.M. Sanità del 05/09/1994;
- l'art.50 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare il comma 3;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

Di istituire **DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 31 MARZO 2020, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto** e come contenute nel nuovo "*Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" **di seguito riportate:**

1. divieto di circolazione per gli autoveicoli e veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) a benzina Euro 0, 1, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2. divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad "euro 3";

Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. si applicano limitatamente a Piazza G. Zanella e Piazza Galtelli, individuate nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta anche da segnaletica stradale (Allegato A).



Esclusioni:

Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

- 1) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada¹;
- 2) veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- 3) veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
- 4) veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
- 5) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
- 6) motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1".
- 7) veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale, ivi compresi quelli appartenenti alle ditte che intervengono nel "piano neve", per conto degli Enti Locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento, che per distribuzione di sale stradale e ghiaino in funzione preventiva;
- 8) veicoli di pronto soccorso sanitario;
- 9) scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- 10) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- 11) autovetture targate CD e CC;
- 12) carri funebri;

1 f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.



- 13) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- 14) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- 15) veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- 16) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- 17) veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
- 18) veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- 19) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- 20) veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- 21) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 22) veicoli con a bordo almeno tre persone;
- 23) veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
- 24) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- 25) veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 26) veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense;
- 27) veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici);
- 28) autovetture e veicoli commerciali utilizzati per la partecipazione al mercato settimanale del sabato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso, a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che con diversa ordinanza potranno essere imposte restrizioni ad altre fonti inquinanti;

MANDA



A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

Che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.7 comma 13-bis del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada";

INVITA

- a) la Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasoli a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri Stazione di Chiampo;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;



Dalla residenza municipale, li 18-10-2019

IL SINDACO
Matteo Macilotti
(Firmato Digitalmente)



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Messo Comunale,

ATTESTO

di aver notificato la presente ordinanza oggi al Sig. _____, in
qualità di _____ consegnandone copia a mani di

IL RICEVENTE

IL MESSO